



ALLEGATO B)

comune di trieste
piazza dell'Unità d'Italia, 4
34121 Trieste
040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
P.O. SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

APPALTO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO, GESTIONE SANITARIA E ASSISTENZA MEDICO-VETERINARIA, SINO AD UN MASSIMO DI N. 20 CANI VAGANTI O RINUNCIATI O RICOVERATI D'AUTORITÀ, PER LA DURATA DI VENTIQUATTRO MESI (L.R. 20/2012 E S.M.I. E ALTRE NORME DI SETTORE).

CAPITOLATO D'ONERI

Art.1) – Oggetto e criterio di aggiudicazione dell'appalto

Il presente Capitolato d'Oneri ha per oggetto il servizio di custodia, mantenimento, gestione sanitaria e assistenza medico-veterinaria sino ad un massimo di n. 20 cani vaganti o rinunciati o ricoverati d'autorità, per la durata di ventiquattro mesi.

Per lo svolgimento di tale servizio l'aggiudicatario si avvarrà di apposita struttura di ricovero e custodia cani ubicata in ambito regionale, che dovrà essere, alla data di presentazione della manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara, in possesso di idonea autorizzazione sanitaria o comunque in regime di proroga per l'adeguamento, rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria.

L'autorizzazione sanitaria dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell'appalto ed inoltre la struttura dovrà essere accreditata al sistema dell'anagrafe regionale (BDR) del Friuli Venezia Giulia, come meglio specificato al successivo art. 10 del presente Capitolato.

Nell'ambito del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune, ove è presente la struttura di ricovero, dovrà distare dal Comune di Trieste, non più di 120 km, computati sull'itinerario più breve; la distanza sarà determinata mediante il metodo di calcolo delle distanze chilometriche A.C.I. presente sul sito: servizi.aci.it/distanze-chilometriche-web/, al fine di garantire minimi spostamenti degli animali e conseguenti ridotti tempi di percorrenza, tenendo conto di quanto indicato dall'art. 7, comma 2, lettera a) della L.R. 20/2012 e s.m.i..

Trattandosi di affidamento di appalto di servizi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura telematica tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione del portale www.acquistinretepa.it, da svolgersi a mezzo Richiesta di Offerta (RdO), i concorrenti dovranno essere abilitati al suddetto MEPA quali prestatori di servizi nella Sezione Servizi Sociali - Sottocategoria 6: Servizi di canili, gattili e per altri animali - Servizi di gestione dei canili, rifugi, gattili, colonie feline e servizi connessi CPV: 98380000-0.

Il Comune procede all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Considerato che con il regolamento della Regione Friuli Venezia Giulia denominato “Regolamento ai sensi della Legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termine per l'adeguamento dei requisiti” emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0241 del 19.10.2017 e con la relativa convenzione tipo, vengono fissati in modo puntuale le tariffe o misure minime di sostegno economico da parte dei Comuni per il mantenimento degli animali.

Tenendo conto pertanto che il prezzo riferito alle suddette tariffe rimane fissato e prestabilito, gli operatori economici competeranno esclusivamente sull'offerta tecnico-qualitativa, ai sensi dell'art. 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il servizio oggetto dell'appalto, dovrà essere rispondente alla vigente normativa ed in particolare a quanto disposto dalla L.R. 20/2012, dal D.P.R. 8.2.1954 n. 320, dalla L. 281/1991, dal D.P.R. 26.6.2015 n. 127/Pres., dalla L. 189/2004, dal D.P.Reg 0241/2017 e loro s.m.i. ed altre norme di settore.

Art. 2) – Durata, variazioni dell'appalto e misure per incentivare le adozioni e trasferimento cani a fine Convenzione

Il presente appalto avrà durata di 24 mesi e decorrerà in via presuntiva dal 1.1.2020, anche nelle more della formalizzazione della stipula convenzionale.

Qualora il Comune di Trieste richieda proroga della durata del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, l'aggiudicatario è tenuto ad accettarla e a dar corso all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.

Qualora l'aggiudicatario, per sopraggiunte necessità e/o limitazioni (limiti di capienza, territorialità del servizio, eventuali interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, risoluzione di eventuali emergenze territoriali ecc.), non fosse temporaneamente in grado di provvedere a nuovi ingressi di cani, questi ultimi saranno ospitati presso altra struttura accreditata, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente e verso assenso del Comune di Trieste.

A tal fine l'aggiudicatario dovrà provvedere ad uno specifico accordo tra le strutture interessate per il servizio di custodia, mantenimento, gestione sanitaria e assistenza medico-veterinaria dei cani alle stesse condizioni di cui alla presente convenzione evitando, se non per causa di forza maggiore, lo spostamento degli animali già inseriti.

Nell'eventualità di dover accogliere, in situazioni contingibili ed urgenti, un numero di cani superiore a quello citato, l'aggiudicatario si dichiara disponibile ad accoglierli ed a fornire - alle medesime condizioni e compensi - uguale assistenza.

L'aggiudicatario è tenuto altresì al ricovero, presso la propria struttura, di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica, a seguito di disposizione del Sindaco di cui all'art. 4, comma 5 della L.R. 20/2012 e s.m.i., con le modalità stabilite dal Regolamento di cui al D.P.R. 26.6.2015 n. 127/Pres.. Ogni onere e spesa rimane a totale carico del detentore.

Il Comune si riserva la facoltà di variare l'importo dell'appalto, nell'ambito del quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Allo scadere della Convenzione, il Comune valutata la percentuale dei propri animali dati in adozione e la avvenuta gestione della struttura, può tener conto di dette risultanze mediante opportuni requisiti tecnici - tra i quali un elevato indice di adottabilità, calcolato nella media degli ultimi due anni, ed una presenza presso la struttura di cani con età superiore ai 10 anni e comunque con pro-

blematiche particolari - da riportare in sede di richiesta di offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) - parte tecnica negli atti della futura gara.

Qualora, pur tenendo conto di quanto indicato al precedente punto, dalla futura gara risultasse aggiudicatario del servizio in argomento altro soggetto, quest'ultimo provvederà al ritiro degli animali custoditi nel canile per trasferirli nella nuova struttura prescelta.

Inoltre al fine di consentire il trasferimento presso la struttura dell'aggiudicatario degli animali di età superiore ai 10 anni e comunque con problematiche particolari, gli stessi dovranno essere preventivamente valutati da un medico veterinario comportamentalista, individuato a cura del Comune, sulla base dei nominativi messi a disposizione dai competenti Ordini Professionali e dei relativi preventivi di spesa. I relativi compensi saranno a carico del Comune.

Detto medico veterinario provvederà a fornire le opportune indicazioni per il trasporto degli animali e per il loro inserimento nel nuovo canile, al fine di garantire il loro benessere ed evitare agli stessi il disagio conseguente al cambiamento delle condizioni ambientali e del personale che si prenderà cura dei medesimi.

Art. 3) - Modalità di espletamento del servizio

L'aggiudicatario provvederà alle seguenti attività:

1) Esecuzione del servizio di custodia, mantenimento, gestione sanitaria e assistenza medico-veterinaria per un numero massimo di 20 cani vaganti o rinuncianti o ricoverati d'autorità, come meglio specificato ai successivi punti del presente articolo.

In detto numero massimo sono ricompresi i cani eventualmente già in carico al Comune di Trieste e ricoverati presso il canile "ALLEVAMENTO DELLE VALLATE - BOSCATO VINCENZO di Boscato Rosa, Carla e Umberto" s.s. sito in via Italia n. 45 a Brazzano di Cormons (Gorizia); detti animali dovranno essere direttamente trasferiti presso la nuova struttura gestita dall'aggiudicatario contestualmente alla decorrenza del presente atto, con responsabilità ed oneri a cura dell'aggiudicatario, esonerando in merito l'Amministrazione Comunale.

2) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria degli **animali raccolti** per motivi sanitari, di emergenza medico-veterinaria o di non autosufficienza ed in caso di comprovato pericolo per l'incolumità pubblica nel territorio del Comune di Trieste, dopo l'opportuno periodo di osservazione sanitaria presso il reparto contumaciale competente territorialmente, per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori o, qualora il detentore risulti sconosciuto, sino al loro affidamento a terzi eventuali richiedenti che diano le garanzie previste dall'art. 4 della L.R. 20/2012 e s.m.i., se non reclamati entro 60 giorni.

3) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria degli **animali rinuncianti**, di cui all'art. 5, comma 2 della L.R. 20/2012 e s.m.i., da detentori con residenza nel Comune di Trieste. Gli animali dovranno essere preventivamente conferiti presso il reparto contumaciale, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 127/2015.

4) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria degli **animali ricoverati d'autorità**, detenuti sul territorio del Comune di Trieste, che può non coincidere con quello di residenza del detentore, di cui all'art. 4, comma 5 della L.R. 20/2012 e s.m.i.. Gli animali dovranno essere preventivamente conferiti presso il reparto contumaciale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 127/2015.

5) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria degli animali di cui al punto 2) raccolti sul territorio del Comune di Trieste **regolarmente iscritti all'anagrafe degli animali d'affezione**, per i quali, terminato il tempo ritenuto idoneo dalla competente Azienda Sanitaria per l'osservazione sanitaria e la cui restituzione al legittimo detentore, per diversi motivi non fosse avvenuta (detentore residente nel territorio del Comune di Trieste, irre-

peribile o non interessato al ritiro del proprio animale come da art. 5, comma 2 della L.R. 20/2012 e s.m.i. (vedi punto 3)) oppure non sia stato ritenuto dal Comune di Trieste o dal Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente, di procedere alla restituzione stessa ai fini di garantire la tutela e il benessere degli animali nonché la tutela della pubblica sicurezza e incolumità o dell'igiene pubblica, nonché per motivi socio-sanitari (come da art. 4, comma 5 della L.R. 20/2012 e s.m.i. (vedi punto 4)).

6) Nei casi di cui al punto 5), si conviene che sarà cura del Comune di Trieste notificare quanto prima al detentore un atto di diffida al ritiro dell'animale fornendo altresì un termine ultimo di scadenza per la restituzione dell'animale stesso, pena la perdita di proprietà del medesimo per ragioni legate al benessere animale, essere senziante ai sensi dell'art. 1 della L.R. 20/2012 e s.m.i.. Le spese relative al servizio effettuato sono a carico del Comune di Trieste, fatta salva la facoltà dello stesso di rivalersi contro il precedente detentore per il rimborso delle spese.

7) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria di **eventuali cuccioli nati da animali in ingresso**, come da punti 2), 3), 4) e 5), già in stato di gravidanza al momento del trasferimento presso la struttura convenzionata.

8) Nel caso di animali di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) siano cuccioli orfani di età inferiore ai 45 giorni o animali anche adulti ma che richiedano un'assistenza personalizzata, sia essa di tipo puramente assistenziale che di vera e propria contingenza veterinaria, si procederà, secondo le incontrovertibili valutazioni del medico veterinario dell'Azienda Sanitaria, al trasferimento diretto degli animali alla struttura convenzionata, anche prima della conclusione del periodo contumaciale, viste le necessità particolari dei suddetti.

9) Fornitura e garanzia per gli animali di adeguato ricovero, di spazi idonei a garantire la sgambatura, di cura e pulizia degli animali, dei locali a loro adibiti ed in generale della struttura, mediante esecuzione regolare delle operazioni di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione al fine di assicurare il più elevato stato di benessere possibile e la somministrazione quotidiana di alimentazione adeguata, provvedendo alla verifica del suo valore nutritivo e della composizione delle razioni al fine di accertare la loro corrispondenza alle peculiari esigenze degli animali ricoverati.

10) Attenta vigilanza e assistenza, come da art. 7, comma 8, lett. c) della L.R. 20/2012 e s.m.i., sulla salute degli animali, nonché una corretta gestione a tutela delle caratteristiche fisiologiche, etologiche e comportamentali, in relazione a razza, età, sesso e stato sanitario, attività che prevedono gli opportuni ordinari interventi sanitari all'arrivo e periodici (vaccinazioni, profilassi preventive, disinfestazione, interventi chirurgici di sterilizzazione per il controllo delle nascite e prevenzione del randagismo come indicato dall'art. 7, comma 8 e dall'art. 17, comma 2 della L.R. 20/2012 e dalla L. 281/1991 e loro s.m.i.) previsti per legge ed inoltre anche altri eventuali, opportuni interventi sanitari inderogabili di comparsa necessità (altri interventi chirurgici, indagini cliniche) certificabili dal Direttore Sanitario della struttura convenzionata e preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché spazi idonei, previsti dall'art. 7, comma 8, lettera e) della L.R. 20/2012 e s.m.i., per l'isolamento sanitario degli animali.

11) Promozione dell'affidamento degli animali favorendone la ricollocazione presso privati che diano garanzia di buon trattamento. A tal proposito la struttura convenzionata deve essere aperta al pubblico per almeno due ore al giorno e per almeno 4 giorni alla settimana, compreso il lunedì e il sabato; nel periodo estivo l'apertura al pubblico deve protrarsi anche dopo le ore 17.00. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all'ingresso della struttura e devono essere comunicati al Comune e all'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Inoltre si stabilisce:

11.1) la possibilità di affidare gli animali anche qualora non completamente concluso il periodo dei 60 giorni dalla data di recupero (affido temporaneo), solo se l'affidatario si impegna a restituire l'animale al detentore che ne facesse richiesta entro il termine di 60 giorni. Nel citato periodo di affidamento temporaneo, l'affidatario non potrà far eseguire interventi sa-

nitari sul cane ed in particolare la sterilizzazione del medesimo, fatte salve cure contingibili ed urgenti dovute a ragioni di tutela della salute dell'animale.

11.2) la possibilità di affidarli per un periodo non superiore a 30 giorni, durante il quale sarà dato tempo al cane di inserirsi nella nuova situazione, nonché l'affidatario potrà rinunciare all'adozione dell'animale e restituirlo, qualora la sua gestione dovesse rivelarsi troppo difficile o pericolosa (*affido in prova*); in questo lasso di tempo la responsabilità sulla custodia dell'animale risulterà essere di completa pertinenza dell'affidatario. Nel periodo di prova e nell'ipotesi che l'adozione non vada a buon fine, l'animale rimarrà intestato al Comune. Nel citato periodo di affidamento in prova, l'affidatario non potrà far eseguire interventi sanitari sul cane ed in particolare la sterilizzazione del medesimo, fatte salve cure contingibili ed urgenti dovute a ragioni di tutela della salute dell'animale.

11.3) nel caso particolare di animali catturati con microchip presente ma non registrato in Banca Dati Regionale oppure con microchip presente e registrato in Banca Dati Regionale ma il cui detentore risulti irreperibile, e per i quali non risulti essere stata presentata alcuna denuncia di smarrimento nei tempi previsti dall'art. 26, comma 3 della L.R. 20/2012 e s.m.i., o altra dichiarazione giustificativa, a seguito dell'attivazione della procedura di cui al precedente punto 6) del presente articolo, che si potrà procedere comunque all'intervento chirurgico di sterilizzazione degli animali e all'affidamento degli stessi presso terzi a partire dal 61° giorno dalla data della cattura, data dalla quale comunque il Comune di Trieste provvederà d'ufficio, in qualsiasi caso, a svincolare l'animale dalla precedente proprietà e a registrare in Banca Dati Regionale (BDR) tale avvenuta cessione al Comune di Trieste.

12) Registrazione, tramite apposito registro di carico e scarico, degli animali ricoverati, affidati, restituiti, soppressi o deceduti; altre comunicazioni amministrative relative all'affido degli animali (come da art. 15 della L.R. 20/2012 e s.m.i.).

13) Smaltimento delle spoglie in caso di decesso o soppressione, conformemente alle norme vigenti.

14) Consenso di accesso alla struttura ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico sanitarie al personale del Comune, dell'Azienda Sanitaria e delle Associazioni iscritte nell'elenco istituito presso il Servizio di sanità pubblica veterinaria della Regione, anche in orari differenti a quanto previsto dal punto 11) del presente articolo.

Nello svolgimento dei citati compiti ispettivi e di controllo, le persone facenti parte delle citate Associazioni devono astenersi da tale attività ispettiva e di controllo, in analogia a quanto disposto dall'art. 51 del C.P.C., qualora legati da vincoli fino al quarto grado di parentela nei confronti dei rappresentanti legali della struttura dell'affidataria.

15) Il servizio di trasporto dal canile contumaciale alla struttura convenzionata, nonché altri servizi di trasporto, necessari per garantire la tutela del benessere animale (trasporti presso strutture veterinarie esterne, ecc.).

In ogni caso il servizio deve essere effettuato con mezzo autorizzato dall'Azienda Sanitaria competente per l'espletamento dello stesso.

Art. 4) – Subappalto

Vista la particolarità del servizio che comporta la disponibilità da parte dell'appaltatore di un canile avente i requisiti previsti dalla specifica norma di settore (D.P.Reg 19.10.2017 n. 0241/Pres.), non è ammesso il subappalto del servizio, né tanto meno l'utilizzo di canili pubblici e privati non gestiti direttamente dall'aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 13), secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 5) – Modalità di affidamento degli animali

L'affidamento dei cani da parte della struttura convenzionata è normata al punto 9.2.1 del *Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione (BDR)*, allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 2029 del 8.11.2013, di cui all'art. 25 della L.R. 20/2012 e loro s.m.i., cui si rimanda per la relativa applicazione, anche con l'utilizzo in ambiente web degli appositi applicativi informatici della BDR, qualora attivi.

L'aggiudicatario dovrà informare gli affidatari dei cani, qualora residenti fuori regione, dell'obbligo di trasmettere all'Ufficio Zoofilo del Comune di Trieste, copia della scheda di iscrizione del cane all'Anagrafe Canina del proprio Comune di residenza.

Per quanto attiene l'accesso alla struttura da parte delle Associazioni e degli enti iscritti nell'elenco di cui all'art. 6) della citata L.R. 20/2012 e s.m.i., anche ai fini della promozione dell'affidamento dei cani, si rimanda a quanto indicato all'art. 3), punto 14) ed all'art. 6) del presente Capitolato.

Art. 6) – Accesso alla struttura

Ai fini di quanto indicato all'art. 3), punto 11) la struttura dovrà osservare il seguente orario minimo d'apertura al pubblico e nell'orario medesimo deve essere garantito l'accesso al reparto convenzionato:

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 ed in periodo estivo dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
- sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Al fine di favorire le adozioni di cui all'art. 3), punto 11), la Società dovrà garantire a coloro che desiderano adottare uno o più cani di provenienza dal Comune di Trieste di poter accedere alla struttura, assicurando la presenza dei volontari anche di più associazioni iscritte, di cui all'art. 6 della L.R. 20/2012 e s.m.i., preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti degli animali che abbiano fatto apposita richiesta al Comune ed al gestore.

Gli orari ed i giorni di apertura devono essere esposti all'ingresso della struttura e devono essere comunicati al Comune di Trieste ed all'Azienda Sanitaria competente per territorio.

L'aggiudicatario dovrà in ogni caso garantire l'accesso alla struttura, anche in orari diversi da quelli sopra riportati, ai soggetti indicati all'art. 3), punto 14), con le modalità ivi previste.

Art. 7) – Personale della struttura addetto al servizio

1) Il personale adibito all'espletamento del servizio deve essere in numero sufficiente a garantire l'effettuazione di quanto previsto all'art. 3) ed in generale di quanto indicato nel presente Capitolato.

2) Nei confronti del personale impiegato nel servizio, la struttura convenzionata si obbliga a:

2.1) Osservare integralmente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alle categorie e nella località in cui si esegue il servizio, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti.

2.2) Effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti al personale impiegato nel servizio per ferie, gratifiche, etc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e/o regionali.

2.3) Continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

2.4) Ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

3) Sono a carico della struttura convenzionata le assicurazioni contro gli infortuni per il personale impiegato nel servizio durante l'esecuzione delle mansioni e per la responsabilità civile, nonché l'osservanza delle disposizioni fiscali.

Art. 8 – Compensi e valore dell'appalto

1) I compensi di cui ai successivi punti sono determinati sulla base delle tariffe minime giornaliere indicate nella *"Convenzione tipo per il servizio di custodia e mantenimento, gestione sanitaria e assistenza medico-veterinaria di animali d'affezione vaganti o rinunciati o ricoverati d'autorità provenienti dal territorio comunale, in esecuzione alla legge regionale 11 ottobre 2012 n. 20 "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione", allegato A al "Regolamento ai sensi della Legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti"*, approvati con D.P.Reg 0241/2017 ed aggiornati in base agli indici ISTAT.

2) Il compenso giornaliero/cane per le operazioni/prestazioni di cui all'art. 3) punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11), 12) e 14) è pari ad euro:

- a) euro 3,56 + IVA per cane di taglia piccola (minore 10 kg);
- b) euro 3,71 + IVA per cane di taglia media (10-30 kg);
- c) euro 3,86 + IVA per cane di taglia grande (maggiore 30 kg);
- d) in caso di cuccioli orfani verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo giornaliero nella misura del 50% + IVA, rispetto all'importo di cui al punto a) fino al compimento del 60° giorno di età del cucciolo;
- e) eventuali costi per diete specifiche prescritte dal Direttore Sanitario della struttura saranno fatturati con un compenso aggiuntivo giornaliero pari al 30% + IVA, rispetto ai compensi di cui ai punti a), b), c), in funzione della taglia del cane soggetto a dieta specifica;
- f) verrà riconosciuta una maggiorazione giornaliera del 50% + IVA rispetto ai compensi di cui ai punti a), b), c), in funzione della taglia del cane, per gli animali con aumentata difficoltà gestionale certificata dal Direttore Sanitario della struttura o già dal medico veterinario dell'Azienda Sanitaria al momento del trasferimento per gli animali dichiarati "impegnativi" e opportunamente accompagnati da relativa certificazione;
- g) per i soli animali di cui all'art. 3), punto 5), e sino al momento della presa in carico ufficiale da parte del Comune di Trieste, trattandosi a tutti gli effetti di un servizio di custodia per animali di proprietà (pensione di animali), servizio non di competenza della struttura di ricovero e custodia, verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo giornaliero nella misura del 100% + IVA, rispetto al mantenimento ordinario di un animale della taglia di cui fanno parte.

3) Il compenso orario per gli interventi sanitari a cura del veterinario della struttura, di cui all'art. 3) punto 10) viene stabilito in:

- a) euro 81,36 oltre IVA ed ENPAV, omnicomprensivo degli interventi sanitari ordinari e di quelli straordinari inderogabili, inclusi, gli interventi chirurgici comunque riferiti sulla base di un "tariffario dell'Ordine dei Medici Veterinari (FNOVI)".

E' inteso che le spese di cui sopra non includono i costi per le medicazioni, le anestesie, la somministrazione di farmaci o vaccini, eventuali costi per esami diagnostici di laboratorio e/o quanto altro si renda necessario. Nel caso si tratti di interventi specifici effettuati

presso ambulatori veterinari esterni verrà riconosciuto il rimborso del relativo compenso per la prestazione, oltre ad IVA ed ENPAV.

Tutte le prestazioni sanitarie effettuate sull'animale saranno completamente a carico del Comune.

Il compenso orario dovrà essere giustificato da una distinta che indichi nel dettaglio le ore dedicate alle prestazioni veterinarie rivolte ai singoli animali assistiti e le relative patologie.

I succitati costi, riferiti alle varie prestazioni sanitarie sopra descritte, saranno rimborsati verso presentazione da parte dell'aggiudicatario, di apposita documentazione fiscale attestante le spese effettivamente sostenute, con allegata la prescrizione del Direttore Sanitario della struttura riferita al cane assistito, con esclusione della messa a disposizione degli spazi idonei, previsti per legge, per l'isolamento sanitario degli animali, che non comporterà alcun onere per l'Amministrazione comunale.

4) Il compenso per le operazioni di cui all'art. 3) punto 13), relativo all'incenerimento e smaltimento è pari a:

a) euro 50,85 a cane + IVA

indipendentemente dalla taglia del cane, mentre per quello relativo alla soppressione, si rimanda alle indicazioni del conteggio del "tariffario dell'Ordine dei Medici Veterinari (FNOVI)".

5) Il compenso per le operazioni di cui all'art. 3) punto 15), viene convenuto, per ogni cane trasportato, pari a:

a) euro 0,35/km viaggio + IVA (elaborato sulla media delle tariffe ACI per numero di km)

oltre al rimborso di eventuali costi per pedaggi e/o parcheggi sostenuti nel servizio di trasporto.

Nel caso in cui più cani di proprietà del Comune di Trieste vengano trasportati con il medesimo viaggio, il compenso viene computato per singolo intervento e non per ciascun cane.

6) Il compenso per il trasporto di cani per interventi di carattere straordinario, di cui all'art. 3) punto 15), saranno compensati, previa autorizzazione da parte del Comune, oltre che nella misura di cui al punto 5.a) anche con l'eventuale erogazione del seguente importo per diritto di chiamata:

a) euro 40,00 + IVA.

In generale gli interventi di carattere straordinario saranno compensati, solo previa autorizzazione da parte del Comune, con gli importi indicati nel presente articolo ai punti 3.a), 5.a) e 6.a).

Contestualmente alla decorrenza del servizio di cui all'art. 1) l'Impresa aggiudicataria dovrà trasportare a proprie spese nella propria struttura i cani eventualmente in carico al Comune ed ospitati presso il canile "ALLEVAMENTO DELLE VALLATE - BOSCATO VINCENZO di Boscato Rosa, Carla e Umberto" s.s. sito in via Italia n. 45 a Brazzano di Cormons (Gorizia), come precisato al precedente art. 3), punto 1).

Nei compensi sopra indicati si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive per garantire le attività dettagliate all'art. 3), ad eccezione di quella indicata al punto 1), secondo comma dell'art. 3 medesimo, relativa al trasferimento degli animali eventualmente ospitati dal canile "ALLEVAMENTO DELLE VALLATE - BOSCATO VINCENZO di Boscato Rosa, Carla e Umberto" s.s. sito in via Italia n. 45 a Brazzano di Cormons (Gorizia), alla nuova struttura gestita dall'aggiudicatario.

Gli importi dei compensi non sono soggetti a variazione per l'intera durata del servizio di 24 mesi, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione tipo di cui al D.P.Reg 0241 del 19.10.2017 che prevede per gli stessi il solo adeguamento all'indice ISTAT, che è già stato operato.

Il valore dell'appalto è determinato sino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 108.000,00 IVA esclusa.

Art. 9) – Modalità e termini di pagamento

Il Comune pagherà all'appaltatore, a cadenza trimestrale e posticipatamente, il corrispettivo in base alle fatture trasmesse in modalità elettronica, complete delle distinte indicate all'art. 5) - *Modalità e termini di pagamento* dello Schema di Convenzione.

Il computo dei compensi anzidetti verrà effettuato in via esclusiva dall'appaltatore sulla scorta dei dati riportati nella documentazione di cui al citato art. 5) - *Modalità e termini di pagamento* dello Schema di Convenzione.

L'Amministrazione Comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiesto, in presenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che attesti la regolarità delle posizioni contributive ed assicurative INAIL ed INPS dell'aggiudicatario, a 30 giorni dalla data del Protocollo Generale di ricezione della fattura.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., su ogni pagamento l'appaltatore dovrà operare una ritenuta nella misura dello 0,5 % sull'importo netto del credito maturato.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, ad avvenuta acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la regolarità della posizione contributiva.

La liquidazione potrà essere sospesa per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dall'INAIL e/o dall'INPS; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per acquisire il DURC.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto art. 48 bis, a partire dalla data della verifica, sino alla conclusione del blocco del pagamento.

Le fatture elettroniche dovranno:

- essere intestate al Comune di Trieste, piazza Unità d'Italia n. 4, 34121 - Trieste - C.F./P.IVA 00210240321 – Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità – Servizio Ambiente ed Energia – P.O. Sostenibilità Ambientale, e fare esplicito riferimento al servizio oggetto del presente appalto;

- indicare l'importo complessivo della fattura relativa al periodo oggetto del documento, decurtato dello 0,5 % sull'importo netto del credito maturato.

L'Amministrazione comunale non concederà, in qualsiasi forma, alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

Art. 10) – Idoneità dei concorrenti – requisiti di partecipazione -cause di esclusione

Sono ammesse a partecipare alla gara le strutture di ricovero e custodia cani, di cui all'art. 7, comma 1 della L.R. 7/2012 e s.m.i., in possesso - alla data di presentazione della manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara medesima, di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - dei seguenti requisiti:

- accreditamento al sistema dell'anagrafe regionale (Banca Dati Regionale) del Friuli Venezia Giulia secondo quanto previsto dal Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione (BDR), allegato B alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2029 del 8.11.2013, emanato in attuazione degli artt. 25 e 29 della L.R. 20/2012 e s.m.i., trattandosi di adempimento obbligatorio come stabilito ai punti 5. e 5.1 del manuale stesso, in quanto le strutture di ricovero di cui all'art. 7 della L.R. 20/2012 medesima devono assicurare la registrazione nella Banca Dati

Regionale dei dati obbligatori secondo le procedure operative come meglio dettagliato al successivo punto 9.2 del citato manuale, che così recita: "Le strutture di ricovero convenzionate sono coinvolte a pieno titolo nel regolare funzionamento dell'articolato sistema della BDR e, pertanto, devono essere accreditate per potervi accedere al fine di registrare i dati obbligatori ...";

- distanza dal Comune di Trieste di non più di 120 km, computati con le modalità indicate all'art. 1), al fine di garantire minimi spostamenti degli animali e conseguenti ridotti tempi di percorrenza (art. 7, comma 2, lettera a) della L.R. 20/2012 e s.m.i.);

- autorizzazione sanitaria o comunque in regime di proroga per l'adeguamento, ai sensi dell'art. 7, comma 7 della L.R. 20/2012 e s.m.i. e dell'art. 10 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 0241/2017 e s.m.i.;

- abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione del portale www.acquistinretepa.it, quali prestatori di servizi, nella Sezione Servizi Sociali - Sottocategoria 6: Servizi di canili, gattili e per altri animali - Servizi di gestione dei canili, rifugi, gattili, colonie feline e servizi connessi CPV:98380000-0;

- requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1 lettera a) e comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come di seguito riportato:

“3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.”;

- assenza di cause di esclusione stabilite o di altri impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 (Motivi di esclusione) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- essere in regola, a pena di esclusione dalla gara, con gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- essere in regola, in generale, con tutte le autorizzazioni di legge ed in particolare con quelle di carattere sanitario e fiscale, per quanto riguarda l'appalto in argomento.

Per quanto concerne il personale addetto alla struttura, dovrà essere osservato quanto stabilito all'art. 3) – *Personale della struttura addetto al servizio*, dello Schema di convenzione.

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare eventuali sopralluoghi nonché di acquisire la documentazione necessaria per la verifica delle dichiarazioni fornite dall'Impresa aggiudicataria, alla presenza del responsabile della struttura, riservandosi la revoca dell'aggiudicazione laddove i requisiti rilevati non fossero rispondenti alle dichiarazioni presentate in sede di gara.

Art. 11) – Criteri di valutazione dell'offerta

L'affidamento dell'appalto di servizi in argomento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è attuato mediante procedura telematica tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e l'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, esclusivamente sull'offerta tecnico-qualitativa, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come dettagliatamente indicato all'art. 1).

Le modalità di calcolo del punteggio da attribuire alle offerte tecnico-qualitative, tengono conto delle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1005 del 21.9.2016, per quanto concerne l'elemento tecnico qualitativo (1) oltre alla somma dei punteggi assegnati agli altri elementi tecnici (2 – 11) in modo automatico, come di seguito specificato.

Allo scopo sono stati individuati gli elementi tecnici necessari alla predisposizione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed inoltre è stato predisposto l'allegato SCHEMA DI OFFERTA TECNICA, che dovrà essere utilizzato dai concorrenti per la formulazione della citata offerta.

Il punteggio massimo a disposizione per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è pari a 100 punti.

Il concorrente dovrà conseguire nell'OFFERTA TECNICA un punteggio minimo di 50 punti. In mancanza del raggiungimento di tale soglia minima l'offerta e conseguentemente il concorrente, verranno esclusi.

Vengono di seguito descritti i singoli elementi e viene riportata l'indicazione dei criteri e delle modalità di attribuzione del punteggio riferito a ciascuno di essi.

I concorrenti sono tenuti a compilare lo SCHEMA DI OFFERTA TECNICA, che prevede una dichiarazione del legale rappresentante, corrispondente alla situazione della propria struttura; tale dichiarazione va riferita ai vari dati, che lo stesso è tenuto obbligatoriamente ad indicare, pertinenti ai 11 elementi tecnici, di seguito elencati:

- 1) Caratteristiche dei box presenti nella struttura;
i concorrenti dovranno indicare:
 - il numero di box presenti nella struttura;
 - la superficie di ciascun box in funzione delle diverse tipologie presenti anche derivanti dal numero di cani da ospitare in ciascuno di essi, distinguendo tra superficie della parte coperta e di quella scoperta del box medesimo;
 - la superficie totale dei box presenti complessivamente nella struttura, in funzione del numero totale di cani che possono essere ospitati;
 - le modalità/tipologie di riscaldamento dei singoli box, atte a garantire il benessere degli animali in relazione alla loro razza, taglia, età, attitudine e ubicazione della struttura (pianura/collina/montagna) ai sensi dell'art. 5, comma 6, lettere n), o), p) del Regolamento di cui alla L.R. 20/2012 emanato con D.P.Reg n. 0241 del 19.10.2017;
 - ogni altra indicazione utile alla definizione delle caratteristiche dei box presenti nella struttura.
- 2) Partecipazioni documentabili ad eventi/manifestazioni, anche come sponsor, finalizzate a promuovere ed incentivare le adozioni nel biennio 2017-2018.
- 3) Struttura dotata di un medico veterinario comportamentalista, con il quale è stato stipulato un formale contratto per la valutazione degli animali con problematiche particolari e comunque per l'analisi dell'indice di adottabilità degli animali accolti.
- 4) Presenza di una stanza di attesa dedicata agli eventuali affidatari.
- 5) Orario di apertura al pubblico, di maggiore durata, rispetto ai minimi previsti nel Capitolato d'Oneri, espresso in numero di ore.
- 6) Distanza del Comune, ove ha sede la struttura di ricovero, ubicato nell'ambito del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ove è presente la struttura di

ricovero, non superiore a 120 km dal Comune di Trieste, espressa in km e computata sull'itinerario più breve, determinata mediante il metodo di calcolo delle distanze chilometriche A.C.I. presente sul sito: servizi.aci.it/distanze-chilometriche-web/, al fine di garantire minimi spostamenti degli animali e conseguenti ridotti tempi di percorrenza, tenendo conto di quanto indicato dall'art. 7, comma 2, lettera a) della L.R. 20/2012 e s.m.i..

- 7) Pagine sul proprio sito web, dedicate ad incentivare le adozioni nel biennio 2017 - 2018, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d) della L.R. 20/2012 e s.m.i., in aggiunta all'applicativo denominato "Adotta un amico" messo a disposizione dalla Banca Dati Regionale (BDR) di cui al punto 9.2.2 del Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli animali di affezione - Allegato B alla DGR 2029 del 8.11.2013.
- 8) Percentuale relativa al rapporto tra il numero di cani adottati nel biennio 2017 - 2018, non riaccolti nel canile entro quattro mesi dalla data di adozione, ed il numero di cani presenti nella struttura al 31.12.2016.
- 9) Percentuale di cani con età superiore ai 10 (dieci) anni e/o con problematiche particolari, presenti nella struttura alla data di presentazione della manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara.
- 10) Struttura dotata di un educatore cinofilo, avente i requisiti di cui all'art. 8 del D.P.R. 26.6.2015 n. 0127/Pres., con il quale è stato stipulato un formale contratto, per la rieducazione degli animali, di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) della L.R. 20/2012 e s.m.i..
- 11) Struttura gestita o che comunque si avvale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera c) della L.R. 20/2012 e s.m.i., di servizi prestati dalle associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'art. 6 della citata L.R. 20/2012 e s.m.i..

Si riportano di seguito i punteggi previsti per i singoli elementi tecnici, da attribuire sulla scorta dei dati dichiarati dai concorrenti nello SCHEMA DI OFFERTA TECNICA:

- 1) Caratteristiche dei box presenti nella struttura: max punti 35
- 2) Partecipazioni documentabili ad eventi/manifestazioni, anche come sponsor, finalizzate a promuovere ed incentivare le adozioni nel biennio 2017 - 2018: max punti 5

I punteggi saranno attribuiti secondo l'interpolazione lineare di cui alla formula $V(a)_i = Ra/R_{max}$. Verrà attribuito il coefficiente pari ad 1 al concorrente che avrà indicato il numero più alto e si proporzionerà a tale numero il valore offerto dagli altri concorrenti. Per le modalità di troncatura e arrotondamento, si rimanda al successivo paragrafo denominato "MODALITA' DI TRONCATURA ED ARROTONDAMENTO DEI DECIMALI".

- 3) Struttura dotata di un medico veterinario comportamentalista, con il quale è stato stipulato un formale contratto per la valutazione degli animali con problematiche particolari e comunque per l'analisi dell'indice di adottabilità degli animali accolti:

- sì: punti 6
- no: punti 0

- 4) Presenza di una stanza di attesa dedicata agli eventuali affidatari:

- sì: punti 4
- no: punti 0

- 5) Orario di apertura al pubblico, di maggiore durata, rispetto ai minimi previsti nel presente Capitolato: max punti 10

I punteggi saranno attribuiti secondo l'interpolazione lineare di cui alla formula $V(a)_i = Ra/R_{max}$. Verrà attribuito il coefficiente pari ad 1 al concorrente che avrà indicato il numero più alto e si proporzionerà a tale numero il valore offerto dagli altri concorrenti. Per le modalità di troncatura e arrotondamento, si rimanda al successivo paragrafo denominato "MODALITA' DI TRONCATURA ED ARROTONDAMENTO DEI DECIMALI".

6) Distanza del Comune, ove ha sede la struttura di ricovero, ubicato nell'ambito del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ove è presente la struttura di ricovero, non superiore a 120 km dal Comune di Trieste, espressa in km e computata sull'itinerario più breve, determinata mediante il metodo di calcolo delle distanze chilometriche A.C.I. presente sul sito: servizi.aci.it/distanze-chilometriche-web/, al fine di garantire minimi spostamenti degli animali e conseguenti ridotti tempi di percorrenza, tenendo conto di quanto indicato dall'art. 7, comma 2, lettera a) della L.R. 20/2012 e s.m.i.:

- | | |
|--|---------|
| - distanza fino a 40 km: | punti 6 |
| - distanza superiore a 40 km e fino a 60 km: | punti 4 |
| - distanza superiore a 60 km e fino a 80 km | punti 2 |
| - distanza superiore a 80 km e fino a 120 km | punti 0 |

7) Pagine sul proprio sito web, dedicate ad incentivare le adozioni nel biennio 2017 - 2018, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d) della L.R. 20/2012 e s.m.i., in aggiunta all'applicativo denominato "Adotta un amico" messo a disposizione dalla Banca Dati Regionale (BDR) di cui al punto 9.2.2 del Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli animali di affezione - Allegato B alla DGR 2029 del 8.11.2013:

- | | |
|-------|---------|
| - sì: | punti 9 |
| - no: | punti 0 |

8) Percentuale relativa al rapporto tra il numero di cani adottati nel biennio 2017 - 2018, non riacciolti nel canile entro quattro mesi dalla data di adozione, ed il numero di cani presenti nella struttura al 31.12.2016: max punti 5

I punteggi saranno attribuiti secondo l'interpolazione lineare di cui alla formula $V(a)_i = Ra/R_{max}$. Verrà attribuito il coefficiente pari ad 1 al concorrente che avrà indicato il numero più alto e si proporzionerà a tale numero il valore offerto dagli altri concorrenti. Per le modalità di troncatura e arrotondamento, si rimanda al successivo paragrafo denominato "MODALITA' DI TRONCATURA ED ARROTONDAMENTO DEI DECIMALI".

9) Percentuale di cani con età superiore ai 10 (dieci) anni e/o con problematiche particolari, presenti nella struttura alla data di presentazione della manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara: max punti 10

I punteggi saranno attribuiti secondo l'interpolazione lineare di cui alla formula $V(a)_i = Ra/R_{max}$. Verrà attribuito il coefficiente pari ad 1 al concorrente che avrà indicato il numero più alto e si proporzionerà a tale numero il valore offerto dagli altri concorrenti. Per le modalità di troncatura e arrotondamento, si rimanda al successivo paragrafo denominato "MODALITA' DI TRONCATURA ED ARROTONDAMENTO DEI DECIMALI".

10) Struttura dotata di un educatore cinofilo, avente i requisiti di cui all'art. 8 del D.P.R. 26.6.2015 n. 0127/Pres., con il quale è stato stipulato un formale contratto, per la rieducazione degli animali, di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) della L.R. 20/2012 e s.m.i.:

- | | |
|-------|---------|
| - sì: | punti 6 |
| - no: | punti 0 |

11) Struttura gestita o che comunque si avvale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera c) della L.R. 20/2012 e s.m.i., di servizi prestati dalle associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'art. 6 della citata L.R. 20/2012 e s.m.i.:

- sì: punti 4
- no: punti 0

Il calcolo del punteggio complessivo, relativo agli 11 elementi tecnici, da attribuirsi a ciascun concorrente, viene eseguito applicando la seguente formula:

$$P(a) = [W_1 * V(a)_1] + [\sum_{i=2}^{11} W_i]$$

dove:

P(a) = punteggio complessivo attribuito al concorrente (a) considerato, con riferimento ai 11 elementi tecnici;

W_1 = punteggio attribuito all'elemento tecnico "1" pari a 35;

$V(a)_1$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento "1" variabile tra zero ed uno;

$\sum_{i=2}^{11}$ = sommatoria dei 10 punteggi riferiti agli elementi tecnici da 2) a 11);

W_i = punteggio attribuito agli elementi tecnici "i" da 2) a 11);

Per la valutazione dell'offerta verrà appositamente istituita una Commissione Giudicatrice.

VALUTAZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO QUALITATIVO 1)

La Commissione Giudicatrice, in attuazione delle linee guida di cui alla Determinazione ANAC n. 1005 del 21/09/2016 (Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs n. 50/2016, relative all'offerta economicamente più vantaggiosa), relativamente all'elemento tecnico qualitativo 1), determinerà il coefficiente provvisorio $V(a)_1$ attraverso le medie dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo la seguente griglia di valori:

OTTIMO	da 0,81	a 1,00
DISTINTO	da 0,61	a 0,80
BUONO	da 0,41	a 0,60
DISCRETO	da 0,21	a 0,40
SUFFICIENTE	da 0,01	a 0,20
INSUFFICIENTE	0,00	

La media dei coefficienti attribuiti dai commissari verrà trasformata attribuendo alla media più alta il coefficiente definitivo uno e proporzionando ad essa le altre medie.

Il punteggio attribuito dalla Commissione Giudicatrice, relativamente all'elemento qualitativo 1) sarà determinato moltiplicando il coefficiente definitivo $V(a)_1$, così determinato per ciascun concorrente, per il punteggio massimo attribuibile pari a 35.

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI TECNICI - NON QUALITATIVI – DA 2) A 11)

La Commissione Giudicatrice, relativamente agli elementi tecnici – non qualitativi – da 2) a 11), provvederà ad assegnare a ciascun concorrente i punteggi in maniera automatica, secondo quanto previsto per i singoli parametri, sulla scorta dei dati dichiarati dal concorrente medesimo.

La Commissione provvederà quindi, con riferimento a ciascun concorrente, alla somma dei punteggi ottenuti nei singoli elementi da 2) a 11).

Nel caso in cui non vengano dichiarati uno o più dati riferiti agli elementi oggetto dell'offerta tecnica, questi verranno considerati come non posseduti e quindi verrà loro attribuito il punteggio zero.

MODALITA' DI TRONCATURA ED ARROTONDAMENTO DEI DECIMALI

In tutti i calcoli e le operazioni intermedie effettuate, verrà effettuata una troncatura alla quinta cifra decimale (ovvero: 0,123454 diventerà 0,12345; 0,123456 diventerà 0,12345; 0,123459 diventerà 0,12345).

Nell'attribuzione dei punteggi verrà effettuato un arrotondamento alla terza cifra decimale (ovvero: 1,12349 diventerà 1,123; 1,12350 diventerà 1,124; 1,12351 diventerà 1,124).

PUNTEGGIO MINIMO DELL'OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA

Come sopra evidenziato il concorrente dovrà conseguire nell'OFFERTA TECNICA un punteggio minimo di 50 punti su 100 punti. In mancanza del raggiungimento di tale soglia minima l'offerta verrà esclusa.

ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO FINALE ED AGGIUDICAZIONE

Il punteggio finale da attribuire ai singoli concorrenti per l'offerta economicamente più vantaggiosa, sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi costituenti l'offerta tecnica.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

L'appalto sarà aggiudicato sulla base delle risultanze del punteggio attribuito con i criteri di cui sopra e, in caso di parità di punteggio, al concorrente che avrà riportato, a tutela del benessere degli animali, il punteggio più alto per l'elemento tecnico n. 6) (distanza del Comune, ove ha sede la struttura di ricovero in ambito regionale, dal Comune di Trieste) e, in caso di parità di punteggio per l'elemento tecnico 6), mediante sorteggio.

Le dichiarazioni prodotte dai concorrenti nell'offerta tecnica verranno considerate quale documento integrativo al Capitolato.

L'attuazione di quanto previsto nell'offerta tecnica dovrà pertanto essere pienamente garantita nell'arco di tutta la durata del rapporto contrattuale.

Art. 12) – Cauzione e forme di garanzie previste

La cauzione denominata "garanzia definitiva" è pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale - al netto dell'IVA - ed è costituita dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in una delle forme di legge previste, a garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione degli adempimenti del servizio in argomento.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui al citato art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di cauzione in forma reale, nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti deposito cauzionale.

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni l'Amministrazione può, in qualsiasi momento e con l'adozione di un semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente appalto di servizi: in tal caso l'appaltatore è obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore l'Amministrazione può incamerare il deposito cauzionale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali e maggiori danni. La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la revoca dell'affidamento.

E' a carico dell'aggiudicatario stipulare apposita polizza assicurativa, per responsabilità civile verso terzi, atta a coprire tutti i rischi ed i danni che, dall'espletamento del servizio o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati agli utenti, alle persone, agli animali ed alle cose, sia del Comune che di terzi, con massimale per sinistro non inferiore ad euro 500.000,00 e con validità pari alla durata del servizio, tenendo al

riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

L'aggiudicatario sarà obbligato a rinnovare detta polizza in caso di eventuali proroghe del rapporto contrattuale.

L'Amministrazione Comunale si riterrà, pertanto, esonerata da ogni e qualsiasi conseguenza eventualmente derivante o provocata dall'espletamento del servizio in argomento.

Art. 13) – Obblighi, e responsabilità a carico dell'aggiudicatario

Il legale rappresentante della struttura dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le attività previste nell'appalto, per l'intera durata dello stesso.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Non sono previsti oneri per la sicurezza, né necessita elaborare il DUVRI, di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in quanto le attività non si svolgono in ambienti del Comune di Trieste o in presenza di personale comunale e quindi non sussistono rischi interferenziali.

L'aggiudicatario, più in generale, è tenuto all'osservanza - per quanto previsto dal presente appalto di servizio - delle norme statali e regionali vigenti in materia, nonché di quelle in vigore per la Pubblica Amministrazione nelle materie analoghe.

L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3 della legge medesima.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi del citato art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. con accredito sul conto corrente bancario/postale che l'appaltatore indicherà come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto.

A tal fine, l'aggiudicatario è obbligato ad accendere un conto corrente dedicato relativamente all'appalto oggetto dell'affidamento sul quale verranno effettuati tutti i movimenti economici relativi alla prestazione affidata.

Oltre agli estremi del conto corrente dedicato, l'appaltatore avrà l'obbligo di comunicare negli stessi termini le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG)

.....

L'Amministrazione committente può risolvere il contratto allorché l'appaltatore ceda il contratto o lo dia in subappalto, con conseguente incameramento della cauzione.

Art. 14) - Penalità

In caso di mancato od inesatto espletamento dei servizi di cui trattasi verrà applicata una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) dell'importo contrattuale, per ogni singola inadempienza accertata e valutata da parte dell'Azienda Sanitaria ovvero dal Comune di Trieste e salvo che ciò non costituisca presupposto per la risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C..

L'Amministrazione comunale avrà comunque la facoltà di provvedervi d'ufficio a spese dell'aggiudicatario.

In caso di mancato rilascio di uno o più animali a seguito di richiesta di affido/adozione - ad avvenuta supervisione del Direttore Sanitario della struttura e vigilanza del veterinario dell'Azienda Sanitaria - verrà applicata una penale di 10,00 (dieci/00) euro/giorno, per ciascun cane, a partire dal

giorno successivo a quello della mancata consegna dell'animale/i, salvo cause non dipendenti dalla volontà dell'aggiudicatario ed impregiudicati ulteriori provvedimenti di legge.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'Impresa inadempiente.

Art. 15) – Risoluzione

Il contratto, oltre a quanto stabilito in altri articoli del presente Capitolato, può venir risolto di diritto dal Comune di Trieste, previa diffida all'appaltatore, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata A.R., ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- perdita di uno o più requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- indebita cessione anche parziale del contratto;
- violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori;
- grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni del contratto;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'articolo 12) del presente Capitolato;
- applicazione di penali oltre la misura massima del 10% dell'importo del contratto.

Si applica la disciplina di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In tutti i casi di risoluzione del contratto d'appalto, il Comune di Trieste avrà diritto di escutere la cauzione prestata, salvo in ogni caso il diritto del medesimo Comune di Trieste al risarcimento dei danni.

Si precisa che l'aggiudicatario, pena la risoluzione del rapporto contrattuale, dovrà essere in regola con l'autorizzazione sanitaria o comunque in regime di proroga per l'adeguamento, di cui all'art. 7, comma 7 della L.R. 20/2012 e s.m.i. e dell'art. 10 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 0241/2017 e s.m.i., per tutta la durata dell'appalto, attestante il possesso dei requisiti strutturali e gestionali previsti dal Regolamento di cui al citato D.P.Reg. 0241/2017 e s.m.i..

Art. 16) - Recesso

Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 17) - Riservatezza

L'aggiudicatario si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti e dati forniti dal Comune.

Art. 18) - Norme sopravvenute

Qualora dovessero essere emanate, dalle varie istituzioni competenti, altre forme di legge o regolamenti attinenti il contratto, l'aggiudicatario del servizio sarà tenuto ad osservarle e nel caso gli adeguamenti comportino maggiori e rilevanti spese che incidano sui costi ordinari di gestione, lo stesso potrà richiedere l'adeguamento dei prezzi applicati che potranno essere accettati dalla Amministrazione Comunale, previa valutazione di congruità.

Art. 19) – Spese e disciplina contrattuale

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipula contrattuale saranno a totale carico del soggetto aggiudicatario.

L'appaltatore dovrà attenersi alle modalità di pagamento prescritte dal Comune, pena la revoca dell'aggiudicazione.

Qualora l'aggiudicatario, previa diffida della stazione appaltante, non provveda alla stipula contrattuale, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

E' facoltà discrezionale della stazione appaltante procedere all'affidamento dell'appalto in favore del concorrente che segue in graduatoria.

Il presente CAPITOLATO D'ONERI e gli allegati, SCHEMA DI OFFERTA TECNICA e QUADRO DI INCIDENZA COSTI MANODOPERA, fanno parte integrante e sostanziale della contratto.

Art. 20) - Osservanza del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici

Nello svolgimento del servizio in argomento l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.5.2018, esecutiva dal 13.6.2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, reperibili nella sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali sul sito istituzionale <http://www.retecivica.trieste.it/>.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o la decadenza del rapporto contrattuale.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'aggiudicatario la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a dipendenti cessati del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art. 21) – Trattamento dei dati personali

L'aggiudicatario è responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016 del 27 aprile 2016.

L'espletamento della presente procedura implica necessariamente il trattamento di dati personali. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dell'art. 13 del GDPR 2016/679 i dati personali forniti formano oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dagli stessi la cui informativa integrale è reperibile alla seguente pagina web: <http://ambiente.comune.trieste.it/privacy/>.

Art. 22) - Responsabilità del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'interfaccia unico dell'Appaltatore, responsabile della gestione del contratto e incaricato della supervisione del servizio.

A titolo esemplificativo, competono al Responsabile Unico del Procedimento le seguenti attività:

- controllo del rispetto del contratto;
- verifica dell'esecuzione del servizio;
- segnalazione all'Appaltatore di disservizi, inadempienze e ritardi nell'esecuzione del contratto e adozione dei provvedimenti conseguenti;
- applicazione delle penali;
- verifica e accettazione delle prestazioni rese dall'Appaltatore relative al servizio;
- accettazioni di eventuali proposte dell'Appaltatore relative al servizio.

Ai fini del presente appalto il responsabile del procedimento è la P.O. Sostenibilità Ambientale ing. Gian Piero SACCUCCI DI NAPOLI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott. ing. Gianfranco CAPUTI)

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CAPUTI GIANFRANCO

CODICE FISCALE: CPTGFR53E07L424N

DATA FIRMA: 21/06/2019 11:27:24

IMPRONTA: 393C5DEDB567DCB72044E0D218B567F6D189BE49CC469336270CF4777F99693D
D189BE49CC469336270CF4777F99693D75CD86064390285E10DE4B93AD87A0C6
75CD86064390285E10DE4B93AD87A0C6298FC3F50D0522F592CA8704AE79A120
298FC3F50D0522F592CA8704AE79A12064961598FDE05E53FDBFAF316F586FEA